



**Comune di Fonte Nuova
Città metropolitana di Roma Capitale**

**TRIBUTO COPERTURA COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
(TARI)**

Indice:

- **Art. 1 Oggetto**
- **Art. 2 Natura del tributo**
- **Art. 2 bis Definizione rifiuto urbano, speciale, pericolosi e non pericolosi**
- **Art. 3 Presupposto impositivo**
- **Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo**
- **Art. 5 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**
- **Art. 6 Base imponibile**
- **Art. 7 Obbligazione tributaria**
- **Art. 8 Istituzioni scolastiche statali**
- **Art. 9 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**
- **Art. 10 Determinazione della tariffa di riferimento**
- **Art. 11 Piano finanziario**
- **Art. 12 Soggetto attivo**
- **Art. 13 Soggetti passivi**
- **Art. 14 Occupanti utenze domestiche**
- **Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche**
- **Art. 16 Classificazione utenze non domestiche**
- **Art. 17 Mancato svolgimento del servizio**
- **Art. 18 Riduzioni per le utenze domestiche**
- **Art. 19 Riduzioni per le utenze non domestiche**
- **Art. 20 Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche**
- **Art. 21 Art. 21 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**
- **Art. 21 bis Applicabilità e cumulo delle agevolazioni**
- **Art. 22 Tributo giornaliero**
- **Art. 23 Tributo provinciale**
- **Art. 24 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**
- **Art. 25 Versamento e riscossione del tributo**
- **Art 26 Funzionario Responsabile**

- **Art. 27 Attività di controllo e accertamento**
- **Art. 28 Sanzioni ed interessi**
- **Art. 29 Accertamento esecutivo**
- **Art. 30 Riscossione coattiva**
- **Art. 31 Rimborsi e compensazioni**
- **Art. 32 Importi minimi**
- **Art. 33 Trattamento dei dati personali**
- **Art. 34 Norme transitorie/finali**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente capitolo del regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Fonte Nuova, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 bis Definizione rifiuto urbano, speciale, pericolosi e non pericolosi

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 3 Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI e il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 5 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte, con riferimento a:

a) Utenze domestiche

- 1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- 2. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale inferiore ad 1,20 m;
- 3. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in

seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni o dichiarazioni giurate di inagibilità/inabitabilità, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

4. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

5. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

b) Utenze non domestiche:

1. locali dove si producono esclusivamente, di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali indicate nell'art. 19 del presente regolamento;

2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

3. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

4. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

5. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio di carburanti;

6. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

7. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

Per poter usufruire dell'esclusione di cui al punto 2 della lettera b, tali superfici devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 6 Base imponibile

1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutti gli immobili assoggettati, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti (Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile).

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,20 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale

interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 7 Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione dei locali e delle aree scoperte dove possono prodursi rifiuti;

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

Art. 8 Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 9 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 10 Determinazione della tariffa di riferimento

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (con eccezioni previste dall'art. 1 D.lgs 3 settembre 2020 n. 116).

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 11 Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, redatto dal Comune, sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso.

2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento in conformità con il dettato della Delibera 443/2019 di ARERA, provvedimento che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).

3. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle Linee Guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è approvato dall'Autorità competente. Le variazioni nell'utenza o nei costi

del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte dal Comune.

4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti da gestore al Servizio Entrate con riguardo alle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati conferiti da ciascuna categoria nonché ai volumi dei contenitori assegnati e alle relative frequenze di svuotamento.

5. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni di Legge.

Art. 12 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Fonte Nuova sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 13 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto passivo ha reale consapevolezza e conoscenza del servizio svolto di cui usufruisce e di cui è tenuto al pagamento grazie alla Delibera di Arera 444/2019.

Art. 14 Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti e quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e

dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata al fine della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenuta a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza / domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o Istituti Sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche e quello risultante al primo di Gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura delle stesse.

8. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente alla data di cui al punto precedente avranno efficacia a partire dall'anno d'imposta successivo.

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, in modo da agevolare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 Classificazione utenze non domestiche

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata e applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 Mancato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dalla autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 18 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile;
 2. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
 3. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione in funzione del numero di appartenenti al nucleo familiare del richiedente. Il bonus annuale sarà applicato nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori. Il bonus è di 10 euro a componente del nucleo familiare (cifra stimata per abitante /anno in

base al costo di smaltimento in discarica relativo alla sola frazione organica) fino a un massimo di 100 euro, lo stesso potrà essere rimodulato in base ai risultati raggiunti. Al fine del riconoscimento del bonus economico (per l'anno 2016 e successivi), l'istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'art.14 del Regolamento dell'Albo compostatori. Il riconoscimento di tali agevolazioni / riduzioni è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro i termini previsti dai vigenti regolamenti comunali;

4. Per i fabbricati inutilizzati privi di qualsiasi mobile e suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche, idriche e del gas viene tassata come locale magazzino-cantina (categoria 1-2).

Art. 19 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la parte fissa che per la parte variabile, del 30% ai locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Il tributo non è dovuto relativamente alle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	%le di abbattimento
<i>Attività industriali con capannone di produzione</i>	36%
Attività artigianali di produzione beni specifici	36%
Carrozzerie	30%
Autofficine in genere ed elettrauto	25%
Distributori di carburante	25%
Attività artigianali tipo bottega	20%
Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari	20%
Supermercati	10%

Ipermercati generi misti	20%
--------------------------	-----

4. Per le tipologie di utenze non comprese nell'elenco di cui al comma 1, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità si applica una riduzione del 10%.

5. La domanda di riduzione deve essere presentata annualmente dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 31 ottobre. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

Art. 20 Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell'elenco delle attività di cui all'allegato L quinquies del decreto n.152/2006, che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L - quater della Parte IV del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio comunale, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche, che decidono di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 21 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art.20 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC al Servizio Entrate Tributarie (protocollo@cert.fonte-nuova.it), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i

quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, entro i termini previsti dal presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà comunicazione all'Ufficio Ambiente che lo comunicherà al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Servizio Entrate Tributarie (protocollo@cert.fonte-nuova.it), a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21 bis Applicabilità e cumulo delle agevolazioni

1. Le riduzioni previste dal presente regolamento, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui vengono meno tali condizioni.

2. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate tra loro.

3. Nel caso di più riduzioni potrà essere applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 22 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Fonte Nuova istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione e temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 % . E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui al quarto comma del presente articolo.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23 Tributo provinciale

1. E fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 24 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e per posta elettronica certificata (PEC).

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

- Utenze domestiche

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- generalita del soggetto denunciante se diverso dal contribuente; con indicazione della qualifica;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- numero degli occupanti i locali;
- generalita e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui e intervenuta la variazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizioni di riduzioni o agevolazioni;
- Utenze non domestiche
- denominazione della ditta o ragione sociale della societa, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attivita, PEC;
- generalita del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;- persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della societa;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizioni di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per postaelettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche conferma digitale.

7 . La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno in cui cessa l'occupazione, la detenzione dei locali e delle aree scoperte dove possono prodursi rifiuti, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree (con apposita documentazione, quale disdetta contratto di affitto, documento di riconsegna chiavi o atto di vendita) ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 25 Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.
3. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al comune di Fonte Nuova mediante modello di pagamento unificato (modello F24).
4. Il versamento del tributo è effettuato in 6 rate bimestrali, a partire dal mese di febbraio. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 27 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 24.
7. Per l'anno 2020 il versamento del tributo è effettuato in 6 rate, tre in acconto a tariffa Tari anno 2020, scadenti a febbraio, aprile e giugno e le restanti 3 rate a conguaglio di quanto già versato secondo le nuove tariffe, e scadenti ad agosto, ottobre e dicembre.

Art 26 Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Funzionario Responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27 Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune provvede ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità, entro i termini prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti.
2. Il Comune esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il Funzionario Responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:

- a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare iversamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
- b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o ogni altra documentazione idonea ad accertare la data d'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso utilizzo del servizio;
- c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
- d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
- e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
- f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
- g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- h. invitare l'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art 6 comma 3 e dall'art 7 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;
- i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.

3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può fare ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.

5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

6. L'emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

- a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
- b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 01 gennaio dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto di 0 unità;
- c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

- a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
 - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

8. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7 e un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 28, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'avviso di accertamento e maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento e destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

Art. 28 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, a seguito della notifica del sollecito di pagamento, viene irrogata, a mezzo avviso di accertamento, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sub 2) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica l'istituto del "Ravvedimento Operoso" in caso di tardivo versamento secondo le disposizioni di Legge.

Art. 29 Accertamento esecutivo

Il Comune in virtù dell'art. 792 della Legge 160/2019 può procedere, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, alla riscossione delle somme richieste al contribuente anche ai fini dell'esecuzione forzata, purché indichino espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e l'indicazione del soggetto a cui si riferiscono.

Acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la discussione. Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 30 Riscossione coattiva

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti articoli, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 31 Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata evidenziando gli importi da compensare e le annualità d'imposta.

Art. 32 Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 10 sia inferiore ad € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

4. Non è ammessa la compensazione per importi annuali inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 33 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 34 Norme transitorie/finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva applicabile.

2. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il, e resterà valido sino ad approvazione del nuovo regolamento TARIP se adottato.